

	STATUTO	
	ART.1 - DENOMINAZIONE	Allegato "B" n.1002 di Rep. n.780 di Rac.
	E' costituita una società cooperativa per azioni	
	denominata "FIDIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA	
	COLLETTIVA DEI FIDI" , in breve "FIDIMPRESA SOC.COOP." .	
	ART.2 - SEDE	
	La Società ha sede in Rende (CS).	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ART.3 OGGETTO - SCOPO	
	L'oggetto sociale della società consiste nello	
	svolgimento, in via prevalente, dell'attività di	
	garanzia collettiva dei fidi, come definita	
	dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 30	
	settembre 2003, n.269, convertito in Legge 24 novembre	
	2003, n.326, e successive modifiche e integrazioni	
	inerenti, per agevolare, mediante la prestazione di	
	garanzie mutualistiche, la concessione di finanziamenti	
	a favore dei Confidi propri Soci e le piccole e medie	
	imprese a questi consorziate e non.	
	A titolo meramente esemplificativo Fidimpresa può di	
	conseguenza svolgere attività di:	
	a) prestazione di garanzie a prima richiesta,	
	sussidiarie, complementari e/o integrative a favore dei	
	fondi rischi dei Confidi soci;	

	b) reintegro delle perdite per insolvenza subite dai	
	Confidi soci mediante l'utilizzo di fondi provenienti	
	da norme regionali, statali o comunitarie che	
	espressamente lo prevedono;	
	c) prestazione di garanzie in favore di imprese	
	consorziate ai Confidi soci;	
	d) prestazione di garanzie e gestione di fondi a favore	
	delle piccole e medie Imprese calabresi o anche di ogni	
	altra parte del territorio nazionale, per il	
	consolidamento a medio e lungo termine del loro	
	indebitamento a breve termine e per soddisfare ogni	
	altra esigenza di natura finanziaria;	
	e) promozione e rappresentanza dei soci nei rapporti	
	con lo Stato, l'Unione Europea, la Regione, gli altri	
	Enti pubblici e privati, le Banche e le istituzioni	
	finanziarie e assicurative, fatta comunque salva	
	l'autonomia operativa dei singoli Confidi soci e ogni	
	loro iniziativa diretta all'attuazione del proprio	
	oggetto sociale;	
	f) promozione di iniziative tese a migliorare e	
	armonizzare l'attività dei Confidi soci, coordinando a	
	tale riguardo la risoluzione di qualsiasi problematica	
	di carattere tecnico, legale, finanziario, fidejussorio	
	e fiscale, connessa all'attuazione del presente oggetto	
	sociale, e favorendo le aggregazioni nell'ambito	

	regionale e nazionale di organismi operanti con le	
	medesime finalità;	
	g) informazione, studio, consulenza e assistenza a	
	tutti i soci per il reperimento e l'utilizzo, alle	
	migliori condizioni, di capitale di credito e di	
	rischio, nonché prestazioni di servizi per il	
	miglioramento della gestione finanziaria delle Imprese;	
	h) conclusione di convenzioni nell'ambito del credito a	
	breve e/o medio e lungo termine con banche, istituzioni	
	finanziarie e assicurative per la concessione di	
	crediti ai propri soci;	
	i) conclusione di convenzioni con la Regione Calabria	
	e/o altri Enti pubblici e privati finalizzate a	
	agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie	
	Imprese, sia attraverso la prestazione di garanzie sia	
	attraverso la concessione di contributi in conto	
	interessi, anche in relazione all'attuazione di	
	specifiche misure di agevolazione comunitarie,	
	nazionali, regionali e di altri Enti pubblici e privati;	
	l) promozione ed organizzazione di manifestazioni,	
	convegni, giornate di studio per la diffusione della	
	cultura finanziaria d'impresa.	
	Ove previsto da specifiche direttive regionali,	
	nazionali o comunitarie, la Società può anche prestare	
	la propria collaborazione tecnica per la gestione di	

	fondi di garanzia speciali, finalizzati a favore di	
	soggetti diversi da quelli citati nel primo comma del	
	presente articolo.	
	Per il conseguimento del proprio oggetto sociale	
	Fidimpresa può svolgere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, commerciale, finanziaria e assumere	
	partecipazioni in Società ed Enti aventi scopi similari	
	purchè accessorie e funzionali alla realizzazione degli	
	scopi sociali. Essa può, inoltre, istituire nel proprio	
	ambito fondi autonomi a contabilità separata,	
	finalizzati a specifici settori economici. La Società	
	può inoltre compiere ogni atto e concludere operazioni	
	di qualsiasi genere inerenti al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, compreso il rilascio e	
	l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale,	
	tipica o atipica, stipulare contratti volti a	
	realizzare il trasferimento del rischio nonchè	
	utilizzare per garanzia depositi disponibili costituiti	
	presso i concedenti il credito, e svolgere altresì	
	tutte quelle attività connesse e/o strumentali a quelle	
	sopraindicate e, in generale, utili per la	
	realizzazione e lo sviluppo dei rapporti finanziari e	
	creditizi dei Confidi e delle Imprese loro consorziate.	
	La Cooperativa, che quindi è basata sui principi della	
	mutualità e non ha fini di lucro, intende favorire il	

	consolidamento e lo sviluppo delle imprese socie,	
	fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione	
	di finanziamenti, nonché i connessi servizi di	
	assistenza e consulenza finanziaria, utilizzando gli	
	strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di	
	parità di trattamento.	
	ART.4 - DURATA	
	La durata della Società Cooperativa è prevista fino al	
	31 dicembre 2050 ed è prorogabile con deliberazione	
	assunta con la maggioranza prevista per le modifiche	
	statutarie.	
	Art.5 - SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci i Consorzi, le Società	
	consortili, le Piccole e medie imprese e, le	
	Cooperative, i consorzi o le società consortili di	
	garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado fra	
	le piccole e medie imprese operanti in Calabria nei	
	settori dell'agricoltura, dell'artigianato,	
	dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi	
	e/o intersettoriali, i professionisti in qualsiasi	
	forma, anche associativa, le organizzazioni onlus o	

	senza scopo di lucro; le imprese sociali di cui al	
	D.Lgs 112 del 2017 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, quale che sia la forma giuridica da esse	
	assunta, che rispettino i limiti dimensionali previsti	
	dalla normativa comunitaria per la definizione di	
	piccole e medie imprese e altri soggetti individuati	
	dalla normativa nazionale in materia Confidi.	
	Possono altresì essere ammessi ai sensi dei comma 10,	
	11 e 54 della L. 269/03 come finanziatori gli enti	
	pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni	
	per come specificato dal 9° comma L. 269/03 che	
	intendono sostenere l'attività di Fidimpresa. I	
	finanziatori sono esclusi dal godimento di tutte le	
	prestazioni previste dall'art.3.	
	I finanziatori non possono essere più di un sesto della	
	totalità dei soci.	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali	
	dei soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero	
	dal presente Statuto, i soci finanziatori sono	
	costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	

	terzo dei possessori di azioni nominative della	
	categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali	
	sono determinate in base a quanto previsto dagli artt.	
	2363 e ss. del codice civile, in quanto compatibili con	
	le disposizioni del presente Statuto in tema di	
	assemblea.	
	Nessun socio può acquisire una partecipazione superiore	
	al 20% (venti per cento) del capitale sociale o	
	inferiore a un valore nominale di Euro 250,00	
	(duecentocinquanta virgola zero zero), fermi gli	
	effetti di eventuali riduzioni del capitale per perdite.	
	I soci possono usufruire dei servizi prestati dalla	
	società nei limiti previsti dalla normativa applicabile.	
	ART.6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	L'eventuale ammissione di nuovi soci deve essere	
	approvata dal Consiglio di Amministrazione.	
	ART.7 - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è persona giuridica.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio che non si trovi più in grado di partecipare	

	al raggiungimento degli scopi sociali e in ogni altro	
	caso in cui non intenda proseguire nell'attività	
	cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se	
	ricorrano i motivi che, a norma di legge o del presente	
	statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	l'organo amministrativo dovrà darne immediata	
	comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	trasmessa all'interessato a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo	
	nei confronti del socio che:	
	a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) non sia più in grado di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) non ottemperi alle disposizioni del presente	

	Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi Sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto;	
	d) si renda moroso nel versamento delle azioni sociali	
	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	e) venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati comportino l'interdizione anche temporanea	
	dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le	
	modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la	
	prosecuzione del rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo di	

	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali disciplinate nel presente statuto.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione, fatta a	
	cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle azioni da essi effettivamente versate,	
	oltre alla eventuale rivalutazione nei modi previsti	
	dal presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della cooperativa e non sia destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545 quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale assegnata al socio può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un	
	massimo di cinque anni.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, si	
	matura nella misura e con le modalità previste nel	

	precedente articolo.	
	Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione od atto notorio, o dichiarazione	
	sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto	
	alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione medesima.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto.	
	L'ammissione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con	
	le modalità e le procedure previste dal presente	
	statuto.	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso entro e non	
	oltre cinque anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nei termini suddetti e quelle comunque non rimborsate,	
	saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, al fondo di riserva.	
	ART.8 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la	

	Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti	
	finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai	
	sensi degli artt.2410 e ss. del codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.	
	ART. 9 - RISTORNI	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare	
	la ripartizione dei ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni	
	sono determinati da apposito regolamento, con la	
	precisazione che la qualità degli scambi mutualistici	
	sarà calcolata con riferimento alla qualità delle	
	prestazioni lavorative dei soci.	

	ART.10 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio sociale e costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato,	
	ma non inferiore al minimo previsto dalla normativa	
	vigente in materia di consorzi di garanzia collettiva	
	fidi, e formato da:	
	- un numero illimitato di azioni, ciascuna di valore	
	nominale non inferiore e non superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci	
	cooperatori;	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione	
	previsti nel presente statuto;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al	
	presente statuto e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito	
	dall'assemblea e/o previsto dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i	
	soci nei limiti delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili, salvo i casi previsti	

	dalla legge, e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	

	Amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi in conformità	
	ai principi di legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato e qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	ART.12 - DISTRIBUZIONE UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale in misura non inferiore al	
	trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura prevista	
	dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di	
	legge e di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti	
	finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	ART.13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	

	L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa	
	riservate dalla legge.	
	Sono inderogabilmente riservate alla competenza	
	dell'assemblea ordinaria:	
	a. l'approvazione del bilancio;	
	b. la nomina e la revoca degli amministratori; la	
	nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è	
	demandato il controllo contabile;	
	c. la determinazione del compenso degli amministratori	
	e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;	
	l'assemblea può anche riconoscere agli amministratori	
	un trattamento di fine mandato;	
	d. la deliberazione sulla responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	e. la nomina del Comitato Tecnico;	
	f. la nomina del Direttore Generale.	
	ARTICOLO 14 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a. le modifiche dello statuto;	
	b. le altre materie ad essa attribuite dalla legge o	
	dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo almeno una volta all'anno, entro	

	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune	
	in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel	
	territorio di un altro Stato membro della Unione	
	Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o	
	di loro inattività, l'assemblea può essere convocata	
	dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento	
	del tribunale su richiesta di tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi	
	eventualmente ad esso collegati per via telematica;	
	- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
	La convocazione deve essere effettuata ai soci ed agli	
	altri aventi diritto con mezzi che garantiscano la	
	tempestiva informazione degli interessati: si potrà	
	scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:	
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data	

	dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati	
	fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di	
	posta elettronica, inviati almeno otto giorni e	
	ricevuti da tutti i soci, i quali dovranno, entro la	
	data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto	
	(anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso,	
	specificando la data di ricevimento;	
	c) a mezzo pubblicazione su un organo di stampa locale	
	della zona in cui ha sede Fidimpresa, da effettuarsi	
	almeno otto giorni prima della data in cui è convocata	
	l'Assemblea;	
	d) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della	
	Repubblica almeno quindici giorni prima della data in	
	cui è convocata l'Assemblea.	
	ARTICOLO 16 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE	
	CONVOCAZIONE	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una	
	data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in	
	cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita.	
	Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono	
	svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella	
	convocazione per l'assemblea di prima convocazione.	
	L'avviso di convocazione può indicare al massimo due	

	date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.	
	L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi	
	il medesimo giorno dell'assemblea di precedente	
	convocazione.	
	ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA TOTALITARIA	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
	all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e la maggioranza dei componenti	
	dell'organo di controllo.	
	In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi	
	alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI	
	QUORUM	
	L'assemblea ordinaria in prima convocazione è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto	
	al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore	
	convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritti al voto e delibera validamente a maggioranza	

	assoluta di voti, su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE	
	DEI QUORUM	
	L'assemblea straordinaria in prima convocazione è	
	regolarmente costituita e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritti al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è	
	validamente costituita con l'intervento di almeno un	
	terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritti al voto,	
	salve le materie per le quali la legge prevede	
	maggioranze più qualificate.	
	ARTICOLO 20 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM	
	Si considerano presenti tutti i soci che al momento	
	della verifica del quorum costitutivo siano	
	identificati dal presidente ed esibiscano almeno una	
	azione.	
	Le azioni per le quali non può essere esercitato il	
	diritto di voto sono computate ai fini della regolare	
	costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo	
	diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il	
	diritto di voto non è esercitato a seguito della	

	dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di	
	interessi non sono computate ai fini del calcolo delle	
	maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.	
	ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA:	
	DELEGHE	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il	
	sistema dell'alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea stessa.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute; i	
	soci persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	cinque voti, in relazione all'ammontare delle azioni	
	detenute oppure al numero dei loro membri.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è	
	attribuito ai portatori di strumenti finanziari in	
	conformità a quanto stabilito con la deliberazione che	
	ne determina l'emissione.	
	Ai soci finanziatori spetta il diritto di voto con le	
	modalità e nei limiti previsti dalla legge e,	
	conformemente alla deliberazione che ne determina	
	l'emissione, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo	
	averne ricevuto richiesta da parte dell'organo	
	amministrativo, non hanno liberato in tutto o in parte	

	le azioni e per quelli nei cui confronti sia stato	
	intrapreso il procedimento di esclusione.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un	
	altro socio.	
	La delega, conferita per iscritto, deve essere	
	conservata fra gli atti sociali.	
	Ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci	
	soci.	
	ARTICOLO 22 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.	
	VERBALIZZAZIONE	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione o, in mancanza, dalla persona	
	designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed	
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non	
	occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il	
	verbale sia redatto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare	
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare	
	i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori	
	assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di	
	trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il	

	potere di proporre le procedure che possono però essere	
	modificate con voto della maggioranza assoluta degli	
	aventi diritto al voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza	
	ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione,	
	e deve essere sottoscritto dal presidente, dal	
	segretario o dal notaio.	
	ARTICOLO 23 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLIMENTO DEI	
	LAVORI	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano	
	rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare	
	liberamente il proprio convincimento ed esprimere	
	liberamente e tempestivamente il proprio voto.	
	Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono	
	contrastare con le esigenze di una corretta e completa	
	verbalizzazione dei lavori.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio e o video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e	
	i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci.	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si	
	tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio	

	delle presenze.	
	Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non	
	espresso.	
	ART.24 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DI	
	OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	
	Se sono stati emessi obbligazioni o strumenti	
	finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea	
	speciale di ciascuna categoria delibera:	
	- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea	
	della cooperativa che pregiudicano i diritti della	
	categoria;	
	- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente	
	attribuiti	
	ai sensi dell'art. 2526 del codice civile;	
	- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni	
	di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	- sulla costituzione di un fondo per le spese,	
	necessario alla tutela dei comuni interessi dei	
	possessori delle obbligazioni e degli strumenti	
	finanziari e sul rendiconto relativo;	
	- sulle controversie con la cooperativa e sulle	
	relative transazioni e rinunce;	
	- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	

	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori	
	della cooperativa o dal rappresentante comune, quando	
	lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei	
	possessori delle obbligazioni o degli strumenti	
	finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve	
	tutelare gli interessi comuni dei possessori delle	
	obbligazioni e degli strumenti finanziari nei rapporti	
	con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i	
	libri dei soci ed il libro delle adunanze e	
	deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha	
	altresì il diritto di assistere all'assemblea della	
	cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	ART.25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre o più membri, secondo	
	il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'amministrazione può essere affidata anche a non soci,	
	purchè la maggioranza degli Amministratori sia scelta	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo	
	stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre	

	esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Nell'atto costitutivo, o con deliberazione	
	dell'assemblea ordinaria dei soci, per ogni esercizio,	
	può altresì essere assegnato un compenso agli	
	amministratori; agli stessi può, inoltre, essere	
	attribuita un'indennità di cessazione di carica	
	(costituibile anche mediante accantonamenti periodici e	
	pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il	
	tutto anche sotto forma di attribuzione di una	
	percentuale di partecipazione agli utili.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende	
	che gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori trova applicazione l'articolo 2386 del	
	codice civile.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge	
	fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono	
	assunte in adunanza collegiale.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione,	
	ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e	

	provvede affinché tutti gli amministratori siano	
	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora	
	della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro	
	Stato membro dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e	
	i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	Consiglieri.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni	

	sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità di voti, la proposta si	
	intende respinta.	
	ART.26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati	
	limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei	
	suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi	
	componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si	
	applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,	
	quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'art. 2381, quarto comma, del codice civile, nonchè	
	i poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci.	
	Possono essere nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri.	
	La rappresentanza della società spetta al presidente	
	del consiglio di amministrazione ed ai singoli	
	consiglieri delegati, se nominati.	

	Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge	
	e ferma la facoltà di avocazione e di direttiva, può	
	delegare ad un Comitato Tecnico le attribuzioni	
	concernenti la deliberazione sulle operazioni	
	fidejussorie e di concessione di garanzia.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice	
	Presidente.	
	Questi esercita le attribuzioni del Presidente con	
	funzione vicaria, in caso di sua assenza o impedimento,	
	e ogni qualvolta vi sia delegato in via temporanea o	
	permanente. Di fronte ai terzi la firma di chi	
	sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o	
	dell'impedimento di questi.	
	ART.27 - COMITATO TECNICO	
	Il Comitato Tecnico è composto da un numero minimo di	
	tre e massimo di sette componenti scelti dal Consiglio	
	di Amministrazione fra persone esperte nel campo	
	finanziario, creditizio e aziendale; ciascun socio può	
	indicare propri candidati.	
	Del Comitato fa parte di diritto il Presidente della	
	Società, che lo presiede.	
	Il Comitato Tecnico predispone le istruttorie delle	
	richieste di garanzia pervenute dalle Imprese per	
	l'ottenimento di finanziamenti bancari in base alle	
	convenzioni stipulate.	

	Le richieste meritevoli saranno sottoposte alla	
	delibera del Consiglio di Amministrazione che	
	determinerà l'eventuale concessione della garanzia.	
	In ogni caso, su determinazione del Consiglio	
	d'Amministrazione e con le modalità da questo	
	disciplinate, anche il Comitato Tecnico potrà	
	determinare sulla concessione di garanzia.	
	Su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il	
	Comitato può altresì, formulare pareri e proposte in	
	tutte le materie comprese nell'oggetto sociale.	
	Il Comitato Tecnico può avvalersi, nella sua attività,	
	dell'opera del segretario eventualmente nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Comitato Tecnico si riunisce, senza particolari	
	formalità,	
	su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo	
	ritenga opportuno.	
	ART.28 - DIRETTORE GENERALE	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un	
	Direttore Generale stabilendone le attribuzioni.	
	Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio	
	di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.	
	Il Direttore Generale è preposto alla struttura	
	operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e	
	nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di	

	Amministrazione il Direttore Generale:	
	a) ha il potere di proposta in materia di gestione del	
	rischio e del personale; presenta altresì proposte agli	
	Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;	
	b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico;	
	c) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei	
	rapporti di lavoro con il personale dipendente.	
	Per l'espletamento delle proprie funzioni e per	
	l'esercizio dei suoi poteri può conferire procure.	
	ART.29 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543 comma 1, del codice civile, la	
	cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adequatezza dell'assetto organizzativo	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da	
	tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il	
	presidente e determina per tutta la durata	
	dell'incarico il compenso dei componenti.	
	Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono	

	possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del	
	codice civile, e, se esercitano il controllo contabile,	
	anche quelli di cui all'art. 2409 quinquies del codice	
	civile. La perdita di tali requisiti determina la	
	immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione	
	con il sindaco supplente più anziano.	
	I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta	
	giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso	
	è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei sindaci e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.	
	Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di	
	mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste	
	dall'articolo 25 del presente statuto.	
	Ai sensi dell'art.2409 bis il controllo contabile della	
	società è demandato, a seguito di delibera assembleare,	
	o al Collegio Sindacale o, in alternativa, ad un	
	revisore legale dei conti o ad una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART.30 - SCIoglimento e Liquidazione	

	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	La competenza per decidere od accertare tutte le cause	
	di scioglimento previste in modo specifico dal presente	
	statuto spetta all'assemblea; spetta all'organo	
	amministrativo curare i relativi adempimenti	
	pubblicitari.	
	La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza	
	dell'assemblea straordinaria; in caso di nomina di	
	pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il	
	collegio di liquidazione.	
	Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la	
	revoca dei liquidatori e la modifica delle	
	deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487	
	del Codice Civile.	
	Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme	
	seguenti:	
	a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza	
	assoluta dei suoi membri;	
	b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio	
	dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei	
	suoi membri;	
	c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta	
	che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi	
	membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri	

	membri almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	la riunione. Il collegio dei liquidatori si riunirà,	
	comunque, validamente, anche senza convocazione	
	scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;	
	d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei	
	liquidatori saranno redatti su apposito libro e	
	sottoscritti da tutti i componenti presenti alla	
	riunione.	
	Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del	
	codice civile, i liquidatori assumono le loro funzioni	
	con effetto dalla data di iscrizione della relativa	
	nomina nel registro delle imprese.	
	Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore	
	ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di	
	compiere tutti gli atti utili ai fini della	
	liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di	
	cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare	
	transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori	
	speciali per determinati atti o categorie di atti.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione in conformità al presente statuto ed	
	in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c)	

	del codice civile.	
	L'eventuale avanzo, dopo il rimborso ai Soci dei	
	conferimenti, sarà devoluto a favore del fondo di	
	garanzia intercooperativa al quale il Confidi aderisca	
	o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi	
	20, 21, 25 e 28 dell'articolo 13 del Decreto Legge 30	
	settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24	
	novembre 2003 n.326.	
	L'obbligo di devoluzione di cui sopra sussiste anche in	
	caso di fusione o trasformazione in enti diversi dai	
	confidi ovvero dalle banche di cui all'articolo 13,	
	comma 29, del Decreto Legge 30 settembre 2003 nr. 269,	
	convertito nella Legge 24 novembre 2003 nr. 326, nel	
	rispetto del comma 43 del medesimo articolo 13.	
	ART.31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle	
	quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero) aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i così, da o contro	
	la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti	
	con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di	
	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il	
	Regolamento del servizio di conciliazione della Camera	
	di Commercio di Cosenza, con gli effetti previsti dagli	

	articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia (fatta eccezione per quelle nelle	
	quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero) non risolta tramite la	
	conciliazione, come sopra prevista, dovrà essere	
	risolta da un arbitro nominato dal Presidente della	
	Camera di Commercio di Cosenza, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del luogo in cui ha sede la	
	cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere, entro 30	
	giorni, in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
del D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.

ART.32 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, comprese quelle sui Confidi costituiti sotto forma di Cooperativa, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina delle Società Cooperative.

Firmato: Sia Domenico - Pierfrancesco Iorio Notaio -
segue sigillo

[illegible]